



Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	20.05.2014; 19.07.2017; 20.06.2019; 22.04.2020; 22.04.2020; 14.04.2022; 12.12.2023
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	30.05.2014; 28.07.2017; 28.06.2019; 30.04.2020; 30.04.2020; 29.04.2022; 20.12.2023
DECRETO RETTORALE	574/2014 dd 6.06.2014; 914/2017 dd. 13.12.2017; 478/2019 dd 29.07.2019; 347/2020 dd. 21.05.2020; 366/2022 dd. 6.05.2022; 22/2024 dd. 11.01.2024
UFFICIO COMPETENTE	Settore Personale Docente

Data ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2024 a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento e l'assunzione, mediante procedure selettive pubbliche, di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo previgente e successivo alle modifiche di cui alla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
2. Si prescinde dalle procedure selettive previste dal presente regolamento qualora il ricercatore sia risultato vincitore di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'università e della ricerca.
3. Le procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, sono indette entro i limiti previsti dall'art. 14, commi 6-terdecies e 6-quinquiesdecies, del decreto-legge di cui al comma 1.
4. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Ateneo vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) (RTT), in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Ateneo medesimo.

Articolo 2 – Oggetto del rapporto di lavoro e tipologie contrattuali

1. Il rapporto di lavoro si instaura tra l'Università degli Studi di Trieste e i vincitori delle procedure selettive indette ai sensi del presente regolamento mediante la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.



2. Lo svolgimento di attività assistenziale viene regolato, per i settori scientifici interessati, da specifici accordi tra l'Ente convenzionato e l'Università degli Studi di Trieste.
3. Il contratto di lavoro può avere le seguenti tipologie:
- a) contratto di durata triennale (RTDa), riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, prorogabile per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 11;
 - b) contratto di durata triennale (RTDb), riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
 - c) contratto di durata complessiva di sei anni (RTT), riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1.
4. I contratti di cui al precedente comma possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. La modifica del regime di impegno è disciplinata dall'art. 9, comma 6-bis. I compiti didattici istituzionali dei ricercatori a tempo determinato sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo adottato in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente l. n. 79/2022), la durata complessiva dei rapporti instaurati con i ricercatori a tempo determinato di tipo *a* e *b* ai sensi del presente regolamento e con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 (testo previgente l. n. 79/2022), intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dal predetto art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010, non può, in ogni caso, superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente regolamento, si applicano al rapporto di lavoro con il ricercatore le disposizioni del bando di concorso e in quanto compatibili:
- le norme del codice civile;
 - le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale;
 - lo Statuto ed i Regolamenti dell'Università degli Studi di Trieste.

Articolo 3 – Richiesta di indizione della procedura selettiva

1. Ai fini della indizione delle procedure selettive di cui all'articolo 1, il Dipartimento interessato, previa deliberazione dell'organo collegiale, formula una specifica richiesta indicando:
- a) il settore concorsuale (o il gruppo scientifico disciplinare) per il quale si vuole indire la procedura selettiva, nonché un eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) la tipologia di contratto con cui si intende assumere il ricercatore a tempo determinato, tra quelle previste dall'articolo precedente, specificando il regime a tempo pieno o definito prescelto, nonché, ove consentita, l'eventuale rinnovabilità del contratto stesso;
 - c) le specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere nell'ambito delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
 - d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che ciascun candidato può presentare;
 - e) l'eventuale conoscenza di una lingua straniera, in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
 - f) la sede di servizio del ricercatore;
 - g) le eventuali risorse finanziarie esterne che garantiscono la copertura della spesa per il posto messo a concorso, ivi compresi gli oneri a carico dell'ente.

Articolo 4 – Indizione della procedura selettiva



1. La procedura selettiva per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato viene indetta mediante decreto del Rettore.
2. Al bando viene data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sotto forma di avviso, e sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Trieste. Il bando viene, inoltre, pubblicato sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva non può essere inferiore a quindici e superiore a trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o di un titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Il bando di indizione della procedura selettiva potrà prevedere ulteriori requisiti di ammissione, individuati dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, in funzione e in correlazione a specifiche esigenze e/o a progetti o iniziative di particolare valenza strategica per l'Ateneo.
2. La partecipazione alle procedure selettive di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b (RTDb) è riservata a:
 - candidati che hanno conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ai sensi dell'art. 16 legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - oppure,
 - candidati in possesso del titolo di specializzazione medica;
 - oppure,
 - candidati che hanno usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di:
 - contratti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a (RTDa);
 - assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 legge 27 dicembre 1997, 449 e/o dell'art. 22 legge 30 dicembre 2010 n. 240 (testo previgente l. n. 79/2022);
 - borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 legge 30 novembre 1989, n. 398 o analoghe borse;
 - contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1 comma 14 legge 4 novembre 2005, n. 230;
 - analoghi contratti, assegni o borse fruiti in Atenei o Enti di ricerca stranieri.
3. Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al comma precedente, le attività svolte nelle tipologie di contratti o attività ivi elencate sono cumulabili.
4. Se il titolo di ammissione è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione e, in tal caso, sarà ammesso al concorso con riserva. In caso di ammissione con riserva, il provvedimento di riconoscimento del titolo di studio costituirà presupposto ai fini del favorevole scioglimento della riserva e della conseguente, eventuale decorrenza del contratto. Qualora il titolo non venga riconosciuto, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva e, nel caso si tratti del vincitore, verrà designato vincitore il candidato collocatosi in posizione immediatamente successiva in graduatoria.
5. Non sono ammessi alle procedure selettive:
 - coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indizione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato



condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

5-bis. Non sono ammessi alle procedure selettive per contratti di tipo *a* e *b* (RTDa e RTDb) coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca o di contratti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (testo previgente l. n. 79/2022), con Atenei statali, non statali e telematici, nonché con gli enti di ricerca citati dall'articolo 22, comma 1, della medesima legge, per un periodo che, sommato al triennio del posto di ricercatore messo a concorso, superi i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

5-ter. Non sono ammessi alle procedure selettive per contratti di tipo *c* (RTT) i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti del medesimo tipo.

6. Salvo quanto previsto al comma 4, i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

7. L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore, comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo PEC indicato dal candidato stesso.

Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando di selezione. Al provvedimento di nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

2. La commissione giudicatrice è composta, nel rispetto dei criteri stabiliti dai commi seguenti, da tre membri, scelti tra i professori universitari e i ricercatori delle università italiane, oppure tra i professori e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).

3. Le commissioni sono come di seguito composte:

- nelle procedure per la chiamata di ricercatori di tipo *b* e *c* (RTDb e RTT), un commissario è professore universitario di prima fascia; gli altri due sono professori universitari di prima o di seconda fascia;

- nelle procedure per la chiamata di ricercatori di tipo *a* (RTDa), due commissari sono professori universitari di prima o di seconda fascia; il terzo è un professore universitario di prima o di seconda fascia oppure un ricercatore universitario a tempo indeterminato o un ricercatore di tipo *b* o *c*. Il ricercatore deve essere titolare di ASN nel SC (o nel GSD) oggetto della selezione.

4. Con riferimento ai docenti e agli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all'O.C.S.E., i requisiti di cui al comma 3 sono determinati tenendo conto delle tabelle di corrispondenza ministeriali.

5. L'individuazione dei commissari avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- i professori e i ricercatori in servizio presso università italiane devono appartenere al settore concorsuale (o al gruppo scientifico disciplinare) oggetto della selezione; qualora il profilo messo a bando contempli uno o più settori scientifico-disciplinari, almeno due commissari devono essere scelti tra i professori e i ricercatori inquadrati nel/i suddetto/i SSD;

- i docenti e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all'O.C.S.E. devono possedere un *curriculum* e una produzione scientifica attinenti al settore concorsuale (o al gruppo scientifico disciplinare) oggetto della selezione.

6. Il Consiglio di Dipartimento che ha formulato la richiesta di copertura designa un commissario, individuabile anche tra i professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Trieste.

7. Fermo quanto previsto dal comma 6, l'individuazione degli altri due commissari avviene tramite procedura di sorteggio, attingendo da una rosa di quattro soggetti. La procedura di sorteggio può svolgersi nel corso del Consiglio di Dipartimento, oppure in altra seduta pubblica.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nella composizione della rosa dei sorteggiabili:

a) deve garantirsi la presenza di almeno tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Università degli Studi di Trieste;



b) deve tenersi conto dei principi e delle direttive in materia di pari opportunità ed equilibrio di genere.
9. Le previsioni del comma 8 lettera a) non operano qualora la presenza di un commissario esterno ai ruoli dell'Ateneo sia assicurata dalla designazione ai sensi del comma 6.

10. Non possono far parte della commissione giudicatrice i professori e i ricercatori che abbiano ottenuto, da parte dell'Ateneo di appartenenza, una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, legge n. 240 del 2010.

11. I componenti non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste possono fruire del rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo.

Articolo 7 – Procedura selettiva

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità, anche telematica, degli atti concorsuali.

2. La procedura selettiva si svolge secondo le seguenti modalità:

a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'A.N.V.U.R. e il C.U.N.;

b) ammissione, a seguito della valutazione preliminare, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione giudicatrice dei titoli e della produzione scientifica;

c) attribuzione, a seguito della discussione pubblica e secondo i medesimi parametri di cui alla lett. a), di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

3. Qualora le domande di partecipazione alla procedura selettiva siano pari o inferiori a sei, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica di cui alla lettera b) del comma 2.

4. La commissione giudicatrice nella prima riunione determina i criteri per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi (in centesimi) ai titoli (tra un minimo di 30 ed un massimo di 50) e alle pubblicazioni da questi presentati (tra un minimo di 50 ed un massimo di 70). Al relativo verbale viene data pubblicità sul sito web dell'Università degli Studi di Trieste prima dell'ulteriore prosecuzione dei lavori.

5. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale, nelle fasi della procedura di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c) del presente articolo, con le modalità previste dal Bando di indizione della procedura selettiva.

6. La data e la modalità di svolgimento della discussione pubblica sono pubblicate all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati.

7. La padronanza della lingua straniera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove richieste, sono accertate dalla commissione giudicatrice contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

8. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la graduatoria dei candidati e indica il vincitore della procedura selettiva.

9. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante:

- i giudizi espressi su ciascun candidato all'esito della valutazione preliminare di cui al comma 2 lettera a);

- i punteggi attribuiti ai candidati all'esito della discussione pubblica, secondo quanto previsto dal comma 2 lettera c);

- il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove previsto dal bando.

10. La commissione conclude i lavori entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del decreto rettorale di nomina.

11. Il predetto termine può essere prorogato dal Rettore, per una sola volta e per non più di sessanta giorni, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione.



12. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione giudicatrice ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

13. Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione all'Ufficio competente. Del decreto di approvazione degli atti concorsuali viene data pubblicità all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli interessati.

Articolo 8 – Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'emanazione del bando, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato risultato vincitore della procedura selettiva con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico.

3. Qualora il Dipartimento deliberi di non proporre la chiamata del vincitore ovvero, decorso il termine di cui al primo comma, non adotti alcuna deliberazione, non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato per la medesima tipologia e per il medesimo settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura selettiva.

4. La graduatoria dei candidati rimane vigente per un termine di due anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata in caso di mancato riconoscimento del titolo estero, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 4, oppure in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto, o per sopraggiunte esigenze nel medesimo settore e per le stesse specifiche funzioni.

5. Nei casi di cui al precedente comma, il termine di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, decorre dall'atto che attesta il verificarsi della condizione.

Articolo 9 - Stipulazione del contratto e disciplina del rapporto di lavoro

1. Il vincitore della procedura selettiva viene invitato a stipulare il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità indicate nel bando. Il contratto di cui all'articolo 2 comma 3 lettera c (RTT) è stipulato entro il termine di novanta giorni dalla data di approvazione degli atti concorsuali, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 5.

2. Il contratto deve specificare che trattasi di lavoro subordinato a tempo determinato e deve altresì indicare:

a) la tipologia contrattuale;

b) il regime orario d'impegno;

c) la data di inizio e il termine finale del rapporto di lavoro;

d) l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle relative modalità di svolgimento;

e) la sede di servizio;

f) il trattamento economico annuo lordo spettante al ricercatore.

3. La titolarità di tale contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

4. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

5. Il trattamento economico annuo lordo spettante ai destinatari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e c), del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.



6. Le prestazioni del ricercatore a tempo determinato, nonché l'elettorato attivo e passivo sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti in materia, nonché dalle disposizioni di carattere organizzativo adottate dal Dipartimento di afferenza. Salvo diverso esplicito riferimento, ai contratti di tipo c (RTT), si applicano le disposizioni regolamentari previste dall'Ateneo per i contratti di tipo b (RTDb).

6-bis. Il regime di impegno può essere modificato previa motivata richiesta del ricercatore. Tale modifica è subordinata alla deliberazione positiva da parte del competente Consiglio di Dipartimento circa la compatibilità del regime di impegno richiesto con le esigenze scientifiche, didattiche e, laddove previste, assistenziali della posizione, fatti salvi eventuali vincoli correlati al finanziamento del posto di ricercatore. La suddetta delibera dovrà garantire la necessaria copertura finanziaria nel caso di modifica del regime di impegno da tempo definito a tempo pieno.

La modifica di regime da tempo pieno a tempo definito vincola in ogni caso il Dipartimento a garantire la sostenibilità dell'offerta didattica connessa alla posizione senza ulteriori aggravii di costi nel periodo di durata del contratto.

La modifica del contratto è sottoscritta dal ricercatore e dal Rettore.

7. Il ricercatore redige annualmente una relazione sull'attività svolta, che viene valutata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.

8. Il Direttore del Dipartimento, qualora riscontri inadempienze in merito al regolare svolgimento dell'attività da parte del ricercatore, sentito l'interessato e previa deliberazione del Consiglio, ne informa il Rettore per il seguito di competenza.

Articolo 10 – Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento non è cumulabile:

- a) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio e di ricerca a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- b) con la frequenza della scuola di specializzazione;
- c) con titolarità di contratti di ricerca, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca
- d) con la titolarità di assegni di ricerca;
- e) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, il regime degli incarichi extraistituzionali e delle incompatibilità dei ricercatori è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Articolo 11 – Proroga del contratto stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a)

1. La proroga del contratto di lavoro appartenente alla tipologia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), viene chiesta al Rettore dal Dipartimento di afferenza del ricercatore, previo accertamento della disponibilità di bilancio e acquisito il consenso dell'interessato.

2. La proroga viene chiesta nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto ed è motivata con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento.

3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore è valutata, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato, da un'apposita commissione, nominata dal Rettore. Per la composizione si applicano le norme di cui all'art. 6 del presente regolamento, salvo che quelle sul sorteggio.

4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto da prorogare.

5. La commissione giudicatrice può avvalersi degli strumenti telematici di lavoro collegiale.



6. Le spese di missione sostenute dai commissari sono a carico del Dipartimento che ha chiesto la proroga del contratto.

7. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Articolo 12 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine finale o dal recesso di una delle parti nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. In particolare, in caso di annullamento, totale o parziale, degli atti della procedura selettiva da parte dell'autorità giudiziaria, l'Ateneo accerta e dichiara l'assenza di un valido vincolo contrattuale, in ragione della nullità del rapporto.

2. Il ricercatore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone comunicazione alla controparte con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il ricercatore è tenuto a corrispondere all'Ateneo, a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del trattamento economico rapportato al periodo di mancato preavviso. La penale potrà essere esclusa qualora il ricercatore receda per:

- opzione per l'ufficio di professore universitario di ruolo;
- assunzione presso altro ente pubblico o privato, purché l'interessato dimostri di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Articolo 13 – Riserva transitoria di risorse per contratti di RTT

1. Fino al 31 dicembre 2026, una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c (RTT), sono riservate:

- ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a (RTDa);
- o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della l. n. 240/2010 (testo previgente l. n. 79/2022).